



COMUNE DI TRADATE
(Provincia di Varese)

**ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO O CONTINUATIVO DI LOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE.**

Redatto nella Commissione Affari Sociali- Cultura
seduta del 06/03/2000 e 13/03/2000.

C.C. n° 29 del 31.3.2000

Tradate 27/03/2000

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO O CONTINUATIVO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art.1) FINALITA'.

Il Comune di Tradate nel riconoscere e promuovere l'associazionismo secondo i principi contenuti negli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 settembre 1996, n.28, e secondo l'articolo 76 dello statuto comunale, concede in uso temporaneo o continuativo, locali di proprietà comunale secondo le norme prescritte nel presente regolamento.

Art.2) REQUISITI PER USO TEMPORANEO.

La domanda al fine di ottenere in uso temporaneo locali di proprietà comunale, deve essere presentata al protocollo generale dell'ente ed indirizzata al Sindaco, da chiunque ne abbia interesse ;

Art.3) REQUISITI PER USO CONTINUATIVO.

La domanda al fine di ottenere in uso continuativo locali di proprietà comunale, deve essere presentata al protocollo generale dell'ente ed indirizzata al Sindaco dai legittimi rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni.

Art.4) REQUISITI PER ISCRIZIONE ALBO COMUNALE.

1. All'albo comunale potranno iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti :
 - a) non abbiano fini di lucro ;
 - b) abbiano la sede legale in Tradate, o operino palesemente sul territorio comunale nonché siano sottosezioni di organizzazioni a carattere Provinciale, Regionale e/o Nazionale, riconosciute ;
 - c) dispongano di uno Statuto improntato a trasparenza e democrazia ;
 - d) operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite.
2. La domanda di iscrizione all'albo dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'Associazione e deve essere corredata dalla documentazione seguente :
 - a) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto ;
 - b) nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali autorizzati a rappresentare l'Associazione presso il Comune.

Art.5) INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione consiliare Finanze-Bilancio-Patrimonio, con propria deliberazione redige, aggiorna e modifica l'apposito elenco, suddiviso nella sezione dei locali da assegnare in uso temporaneo per manifestazioni, dibattiti politici e riunioni, stabilendo le relative tariffe d'uso, e nella sezione dei locali da assegnare in uso continuativo quali sedi o per attività di associazioni, stabilendo il relativo canone locazione.

Art.6) RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO.

1. L'autorizzazione all'uso temporaneo di locali di proprietà Comunale è rilasciata dal Responsabile del settore Finanza e Patrimonio previo parere dell'Assessore competente in materia oggetto della richiesta ;
2. l'autorizzazione per la sottoscrizione del contratto di locazione avente durata massima di quattro anni per l'uso continuativo di locali di proprietà Comunale quali sedi o per attività

di Associazioni, nell'ambito di applicazione del presente regolamento è deliberata dalla Giunta Comunale ;

3. le suindicate autorizzazioni sono rilasciate previo versamento presso la Tesoreria Comunale della tariffa d'uso temporaneo, o in caso d'uso continuativo a termini di contratto stipulato dal legittimo rappresentante dell'Associazione, e dal Responsabile del settore Finanza e Patrimonio.

Art.7) PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE AD USO TEMPORANEO.

La priorità di assegnazione da parte del Responsabile del settore Finanze e Patrimonio di locali di proprietà comunale ad uso temporaneo per manifestazioni, dibattiti, riunioni, è determinata dalla presentazione in ordine cronologico al protocollo dell'Ente della richiesta sottoscritta su apposito modulo redatto dall'Ufficio Patrimonio.

Art.8) PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE AD USO CONTINUATIVO.

La priorità di assegnazione da parte della Giunta Comunale di locali di proprietà Comunale ad uso continuativo per sedi o attività di Associazioni è determinata secondo le seguenti priorità :

- a) promozione di attività o manifestazioni previste nella programmazione dell'Ente ;
- b) attività di volontariato secondo le seguenti priorità :
 - socio-sanitario
 - inserimento lavorativo
 - culturale, dell'istruzione e d'arma
 - sportivo e ricreativo
 - ambientale e di protezione civile
- c) ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Ente della richiesta sottoscritta su apposito modulo redatto dall'Ufficio Patrimonio.

Art.9) REVOCA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI D'USO.

La revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento e del contratto di locazione è disposta su determinazione del Responsabile del settore Finanza e Patrimonio viste le clausole contrattuali ; competerà sempre ed in qualsiasi momento al Sindaco, la più ampia facoltà di negare o revocare in tutto o in parte le autorizzazioni e/o le concessioni d'uso per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art.10) SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL CANONE DI LOCAZIONE.

Per le associazioni, che costruiscano o ristrutturino su suoli di proprietà comunale edifici o locali da adibire a propria sede sarà prevista la sospensione temporanea del canone di locazione fino al raggiungimento delle spese direttamente sostenute dalle stesse per l'edificazione.

Art.11) ILLEGITIMITA' DEL COMODATO GRATUITO.

E' da ritenersi illegittimo ai fini patrimoniali concedere locali di proprietà Comunale in comodato gratuito per uso continuativo.

Art.12) RINUNCIA ALLA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO.

I Concessionari hanno facoltà di rinunciare alla concessione avuta per uso temporaneo dei locali e l'Ente rimborserà al richiedente la tariffa d'uso se la rinuncia è inoltrata almeno cinque giorni prima della data fissata nella domanda di concessione e solo per documentate cause di forza maggiore.